

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS

<< **PROGETTO IESSETI** >> in sigla <<IST>>

Art. 1 “COSTITUZIONE”

È costituita una Associazione denominata “**PROGETTO IESSETI**” (in Sigla **IST**) Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 “SCOPO E FINALITA’”

L'Associazione non ha fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore di “assistenza sociale e socio sanitaria”.

Per perseguire tale scopo l'associazione svolge le seguenti attività:

- - Promuovere la conoscenza informata delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST);
- Sensibilizzare le Istituzioni e l'opinione pubblica sulla prevenzione delle MST;
- Diffondere le informazioni in particolare alla fascia d'età medio-giovane, più esposta ai rischi delle MST;
- Perseguire l'obiettivo di poter raggiungere - in termini di capillare divulgazione dell'informazione - anche quella parte

della Comunità che, con noncuranza, mette in gioco la

propria vita e quella degli altri con comportamenti a rischio;

- Favorire una concreta solidarietà sociale, garantendo alle persone

interessate il necessario supporto informativo finalizzato alla

prevenzione delle MTS e alle relative terapie, nonchè alla difesa dei

diritti in materia;

- Prendendo spunto dall'acronimo MST (Malattie Sessualmente

Trasmissibili), l'Associazione "PROGETTO IESSETI" (in sigla

IST: acronimo di *Intelligenza Sessualmente Trasmissibile*) si

prefigge di informare la popolazione su come affrontare

correttamente la propria *sessualità* (con *intelligenza* per

l'appunto) e facendo in modo che l'informazione possa essere

trasmessa al maggior numero possibile di persone (quindi

trasmissibile).

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle

sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività

direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in

quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4

dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 "SEDE"

L'Associazione ha sede in San Colombano al Lambro (Milano), via

Garibaldi n° 55/5.

Art. 4 "PATRIMONIO"

Il patrimonio è formato:

a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli

associati che potranno essere richiesti in relazione alle

necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Art. 5 “ASSOCIATI”

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita e delle modalità associative.

Art. 6 “PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO”

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera

motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7 “ORGANI”

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente

Art. 8 “ASSEMBLEA”

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta

all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del RENDICONTO annuale (preventivo e
consuntivo);

- alla nomina del Comitato Direttivo;

- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse
sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun
associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia
nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 9 “COMITATO DIRETTIVO”

Il Comitato Direttivo è composto da un numero da tre a sette
membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il
Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri,

il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei
membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla

prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla
scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Il Comitato

Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad

eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura del RENDICONTO annuale (preventivo e consuntivo) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso. Il Comitato Direttivo potrà compilare un Regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta e, in caso di motivata urgenza, la convocazione potrà essere fatta con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data prevista.

Art. 10 "PRESIDENTE"

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Art. 12 "RENDICONTO"

L'esercizio si chiude al 30 settembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il RENDICONTO (consuntivo relativo all'esercizio precedente e preventivo relativo al nuovo esercizio).

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13 “ESTINZIONE”

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi di cui all'art.2;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14 “NORMA DI CHIUSURA”

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento

alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

San Colombano al Lambro, 17 novembre 2008